

Allegato parte integrante

CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA MISURA 6 Operazione 6.1.1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA MISURA 6 – Operazione 6.1.1

AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI



INDICE

CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1. DOTAZIONE FINANZIARIA	3
2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	3
3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	3
4. MISURA DELL'AIUTO	6
5. CRITERI DI SELEZIONE	6
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
6.1 TERMINI E MODALITÀ	8
6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA	8
7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	9
8. LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA	9
9. REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE E RELATIVE VARIAZIONI	10
10. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'AIUTO	10
11 IMPEGNI E CONTROLLI	11
12 DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	12

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'operazione 6.1.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori - del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, per l'interno periodo di programmazione 2014-2020.
2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia al citato Programma di Sviluppo Rurale e alla normativa comunitaria vigente.

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse assegnate per ciascuna graduatoria sono le seguenti:
 - domande dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro 3.000.000;
 - domande dal giorno 1 maggio 2016 e fino al 31 ottobre 2016: euro 2.400.000, a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
 - domande dal giorno 15 gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2017: euro 2.400.000, a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
 - domande dal giorno 15 gennaio 2018 e fino al 31 ottobre 2018: euro 2.200.000, a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
 - domande dal giorno 15 gennaio 2019 e fino al 31 ottobre 2019: euro 2.000.000, a cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari, ai sensi dei presenti criteri, i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'impresa agricola come capo azienda, o come corresponsabile nel caso di società. Sono considerate giovani le persone che alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data dell'insediamento hanno un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni da compiere.
2. Per giovane agricoltore si intende una persona di età non superiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o come corresponsabile nel caso di società.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono stabiliti i seguenti requisiti di ammissibilità per l'ottenimento dell'aiuto all'insediamento:

- a) l'**insediamento** è un processo che deve essere già iniziato alla data di presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato. L'insediamento può iniziare al massimo 6 mesi (12 mesi in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016) prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale periodo serve per le procedure di acquisizione dei terreni e per la preparazione del business plan.

L'insediamento deve avvenire in un'impresa con sede legale, fascicolo aziendale e centro aziendale in provincia di Trento. Per centro aziendale si intende il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all'attività aziendale e situato sui terreni aziendali; in assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

Per insediamento si intende un processo in itinere che inizia con l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all'Agenzia delle Entrate, oppure dal giorno della richiesta di iscrizione al registro delle imprese della nuova società o della modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

È possibile l'insediamento in qualità di capo azienda in aziende preesistenti condotte in forma societaria: per rappresentante legale si intende colui che di fronte alla legge rappresenta la società ed ha il potere di firma, nonché il controllo efficace e a lungo termine. Qualora il giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda, egli deve operare in condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

In caso di **insediamento congiunto** di più giovani all'interno di una compagine sociale, a ciascun giovane può essere concesso l'aiuto nello stesso PSR 2014-2020. In tal caso i giovani insediati condividono pienamente la corresponsabilità civile e fiscale e la pari facoltà decisionale. L'atto costitutivo delle società deve prevedere espressamente tali requisiti.

- b) adeguate **qualifiche e competenze professionali**. La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, oppure di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario. Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l'equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto, o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo (B.P.I.A.), con un corso di durata programmata non inferiore a 600 ore. In caso in cui il requisito professionale non sia posseduto alla data della concessione del sostegno, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 36 mesi da tale data;
- c) l'azienda agricola deve avere fin dalla data di presentazione della domanda una **dimensione economica** minima pari a 10.000,00 euro; inoltre alla data di presentazione della domanda non deve superare una dimensione massima di 150.000,00 euro. La dimensione è calcolata in base ai valori espressi in produzione standard output lordi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n.

1242/2008, i cui valori per la provincia di Trento sono riportati sul sito <http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale> 2014-2020. In caso di insediamento congiunto ai sensi della lettera a), tali importi minimi e massimi sono da considerarsi per ogni giovane insediato. Le informazioni relative all'attività agricola svolta sono desunte dal fascicolo aziendale presso l'organismo pagatore di Trento;

d) **piano aziendale** allegato alla domanda, la cui idoneità e congruità deve essere valutata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. L'attuazione del piano deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla stessa data. Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi e deve descrivere:

- la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda; sotto il profilo aziendale andrà descritta l'organizzazione dell'impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il piano deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi in misura significativa: crescita dimensionale, riqualificazione finalizzata ad un incremento del valore aggiunto, integrazione di filiera, tutela dell'ambiente, diversificazione ed il benessere animale .

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione pur garantendo il mantenimento delle tappe minime necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle attività.

- e) essere **imprenditore agricolo professionale** (IAP), verificato in base alla posizione INPS, ed essere iscritto nella prima sezione all'Archivio provinciale delle imprese agricole. In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 36 mesi da data di concessione del sostegno;
- f) essere **agricoltore in attività** ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- g) Al fine di assicurare un'evoluzione strutturale delle aziende agricole, **non** può essere concesso l'aiuto se l'azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la **divisione**, effettuata nei 36 mesi antecedenti alla domanda dell'aiuto, di un'azienda preesistente, condotta dal coniuge, da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado, o da società dagli stessi amministrate. La divisione non deve altresì avvenire fino alla data di liquidazione della seconda rata dell'aiuto, pena la revoca dell'aiuto ed il recupero della prima rata erogata. Ai fini del presente comma non è considerata significativa a livello imprenditoriale, e quindi non è considerata divisione, la permanenza nel fascicolo originario del parente o affine del

richiedente entro il secondo grado di attività agricole per una consistenza totale inferiore alle 300 ore.

- h) L'aiuto non è concesso nel caso in cui l'insediamento riguardi il subentro in un'azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni compiuti che abbia in precedenza usufruito del premio di insediamento ai sensi del PSR 2000-2006, del PSR 2007-2013, nonché ai sensi dell'art. 17 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.
- i) L'aiuto non può essere concesso a giovani che si insediano in imprese destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

4. MISURA DELL'AIUTO

1. L'aiuto consiste in un premio forfettario in conto capitale, in cofinanziamento tra Unione europea, Stato e Provincia e non è direttamente collegabile ad investimenti, fatto salvo quanto indicato relativamente all'attuazione del piano aziendale.
2. L'aiuto ammonta ad euro 40.000,00.
3. L'aiuto è erogato in due rate:
 - la prima rata pari all'importo di euro 30.000,00, sarà liquidata a seguito dell'approvazione della decisione dell'aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo della prima rata. La fideiussione non è richiesta nel caso in cui il richiedente abbia già conseguito i requisiti di ammissibilità di cui alle lettere b) (requisito professionale), e) (qualifica IAP ed iscrizione in sezione prima dell'APIA) ed f) (agricoltore in attività) del comma 1 del punto 3. La fideiussione può essere svincolata una volta raggiunti tali requisiti;
 - la seconda rata a saldo sarà liquidata a seguito della corretta attuazione del piano aziendale e del raggiungimento dei requisiti di ammissibilità di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 del punto 3.
4. L'aiuto all'insediamento di cui ai presenti criteri non è cumulabile con altri aiuti per l'insediamento del giovane imprenditoriale, in particolare con quelli concessi da ISMEA o ai sensi dell'art. 24 quater della legge provinciale n. 6/1999 e dell'art. 17 della legge provinciale n. 4/2003.

5. CRITERI DI SELEZIONE

1. Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO

A. Età del richiedente alla data di presentazione della domanda:

- A.1 compresa tra i 18 anni compiuti ed 30 anni da compiere 22 punti;
 - A.2 compresa tra i 30 anni compiuti e 40 anni da compiere 15 punti;
- B. Professionalità già acquisita alla data di presentazione della domanda:
- B.1 diploma di laurea almeno triennale in materie agrarie, forestale, veterinaria o equipollente 20 punti;
 - B.2 diploma in materia agrarie o equipollente con ciclo di studi di secondo grado almeno quinquennale 15 punti;
 - B.3 titolo di scuola professionale in materie agrarie 10 punti;
 - B.4 laurea in altro indirizzo 10 punti;
 - B.5 diploma in altro indirizzo con corso di studi almeno quinquennale 5 punti;
- In caso di più titoli di studio, viene attribuito il punteggio più favorevole ed una sola volta.

CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA AGRICOLA

- C. Aziende create ex-novo: prevalenza in termini produzione standard di colture non provenienti da nessun'altra azienda agricola o provenienti da aziende di soggetti diversi da, coniuge, parenti e affini del richiedente entro il secondo grado 8 punti;
 - D. Aziende che adottano i metodi dell'agricoltura biologica in tutta l'azienda(almeno in fase di conversione fin dalla data di presentazione della domanda) 7 punti;
 - E. Centro aziendale localizzato sopra gli 800 metri s.l.m. 6 punti;
 - F. Orientamento tecnico economico prevalente (in termini di produzione Standard come indicati al punto 3, comma 1 lettera c) dell'azienda agricola:
 - F.1 settore zootecnico, compresa l'apicoltura 5 punti;
 - F.2 settore viticolo 4 punti;
 - F.3 settore frutticolo (compresi orticoltura e i piccoli frutti) 3 punti;
2. A parità di punteggio si riserva la priorità alla domanda ai richiedenti più giovani, considerato che l'obiettivo della misura è il ringiovanimento del tessuto imprenditoriale, e in subordine alle donne.
 3. Possono essere finanziate esclusivamente le domande che hanno totalizzato un punteggio non inferiore ai 18 punti.
 4. Il criterio sopra indicato Aziende create ex-novo può essere riconosciuto se le attività agricole che determinano la prevalenza, in termini di produzione standard, non hanno fatto parte di aziende di coniuge, parenti o affini entro il secondo grado – o società da questi partecipate – nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione della seconda rata dell'aiuto.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 TERMINI E MODALITÀ

1. Le domande di aiuto all'insediamento devono essere presentate alla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura nei termini seguenti:
 - in prima applicazione, dal 1 febbraio 2016 fino al 31 marzo 2016;
 - dal giorno 1 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016;
 - dal giorno 15 gennaio e fino al 31 ottobre di ogni anno dal 2017 fino al 2019.
2. Le domande presentate fuori dai termini di cui al comma 1 sono irricevibili.
3. Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto 6.2.
4. Le domande sono presentate con modalità telematica (on – line) mediante l'accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: www.psrtrento.it.
5. In prima applicazione, per le domande presentate fino al 31 marzo 2016, le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente e disponibile sul sito www.procedimenti.provincia.tn.it, possono essere altresì presentate con le seguenti modalità:
 - presentazione presso la struttura provinciale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi dell'Ufficio agricolo periferico competente per zona;
 - invio alla casella PEC dell'ufficio agricolo periferico competente per zona (uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it, uap.trentofiemmeffassa@pec.provincia.tn.it, uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it, uap.clesmale@pec.provincia.tn.it), oppure alla casella serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
 - invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
 - invio via fax.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

1. La domanda deve essere compilata secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, e contiene:
 - a) l'indicazione dei titoli di attribuzione dei punteggi con riferimento ai criteri di selezione, con i relativi estremi per l'acquisizione d'ufficio;

- b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
- le generalità del coniuge, dei parenti e degli affini del richiedente entro il secondo grado, specificandone il codice fiscale ed il grado di parentela;
 - di non aver beneficiato di altri aiuti per l'insediamento del giovane imprenditore agricolo, ai sensi del comma 4 del punto 4.

2. Alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere allegato il piano aziendale, con i contenuti di cui al punto 3, comma 1, lettera d), redatto seguendo il facsimile definito dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura. In caso di insediamento in società, dovrà inoltre essere allegata copia dell'atto costitutivo della stessa o di modifica di tale atto.
3. Il possesso della partita I.V.A. agricola, i dati societari ed i dati del fascicolo aziendale saranno acquisiti d'ufficio.

7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

1. Nel caso di domanda priva della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità ed inammissibilità della domanda stessa.
2. Dopo la scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al punto 6.1 è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi di merito assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al punto 5.
3. E' fissato il termine per la conclusione del procedimento di concessione o di diniego del sostegno di 120 giorni, decorrente dalla scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al punto 6.1.
4. Nel caso di domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di risorse, viene adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al richiedente.
5. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto e la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione.
6. In particolare, saranno individuati gli impegni assunti dal richiedente per soddisfare gli obiettivi del piano aziendale. Tali impegni dovranno essere concreti, misurabili e quantificabili.

8. LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA

1. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario della comunicazione della concessione dell'aiuto, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) domanda di pagamento della prima rata dell'aiuto all'insediamento, secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura.
 - b) nei casi in cui il richiedente non abbia già conseguito i requisiti di ammissibilità di cui alle lettere b) (requisito professionale), e) (qualifica IAP ed iscrizione in sezione prima dell'APIA) ed f) (agricoltore in attività) – verificati d'ufficio - del comma 1 del punto 3, dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo della prima rata dell'aiuto concedibile.

9. REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE E RELATIVE VARIAZIONI

1. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, ai fini del controllo in itinere, accerta l'avvio del piano aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. In caso di mancato avvio entro tale termine è disposta la revoca dell'aiuto, con recupero della prima rata erogata.
2. Entro 30 mesi dalla concessione del sostegno per l'attuazione del piano aziendale è possibile presentare richiesta di variazione del piano aziendale.
3. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, valutate le proposte di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego, mediante comunicazione al beneficiario. Non sono ammesse più di due varianti al piano.
4. Gli interventi indicati nel piano aziendale devono essere realizzati entro i 36 mesi dalla concessione del sostegno.

10. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'AIUTO

1. Ad avvenuto conseguimento di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento dell'aiuto dovrà essere presentata, entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, la seguente documentazione:
 - a) domanda di liquidazione della seconda rata dell'aiuto concesso (secondo il facsimile predisposto dal Servizio provinciale competente in materia di agricoltura), contenente gli estremi dei requisiti professionali conseguiti dopo la domanda dell'aiuto all'insediamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio di non aver beneficiato di altri aiuti per l'insediamento del giovane imprenditore agricolo, ai sensi del comma 4 del punto 4, e di non avere in corso domande intese ad ottenere tali aiuti;

- b) richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria;
- c) relazione finale sull'attuazione del piano aziendale.

11. IMPEGNI E CONTROLLI

1. Per almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento della seconda rata dell'aiuto ogni beneficiario dovrà mantenere la condizione di imprenditore agricolo a titolo professionale e l'iscrizione alla sezione prima all'Archivio provinciale delle imprese agricole. In caso di società il beneficiario deve inoltre mantenere il controllo della stessa ai sensi della lettera a) del comma 1 del punto 3 per lo stesso periodo.
2. Su motivata richiesta dell'interessato o degli eredi, con determinazione della Struttura provinciale competente in materia di agricoltura può essere disposto il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui al presente punto in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come individuati ai sensi dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte rilevante, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
3. Le modifiche della forma di conduzione adottata dal beneficiario, successive all'adozione del provvedimento di concessione, come ad esempio da impresa individuale a società o viceversa, sono ammissibili purché siano rispettati i vincoli di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi devono comprendere procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali e periodi di programmazioni precedenti.
5. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata o acquisita d'ufficio, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli in loco, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sono soggette a controllo a campione su almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.
6. Fatta salva la facoltà di ulteriori controlli puntuali, la Struttura provinciale competente in materia di agricoltura dispone un controllo annuale di almeno il 5% delle domande soggette ai vincoli.

7. Per quanto riguarda le procedure di controllo ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 640/2014 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

12. DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. In materia di decadenza parziale o totale del sostegno e di sanzioni amministrative si applica quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 180 di data 23/01/2015, nonché le conseguenti disposizioni attuative della Giunta provinciale ed i manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti Appag.
3. Nel caso di mancato conseguimento entro i termini previsti di uno o più requisiti previsti per il beneficiario e per l'azienda al punto 3, si dispone la decadenza totale della concessione del sostegno e al recupero dello stesso.
4. Se nel corso dell'istruttoria di liquidazione della seconda rata dell'aiuto risultasse la perdita dei requisiti che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di liquidazione sarà specificato se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità dell'aiuto; in caso di rilevanza, sarà disposta la decadenza dell'aiuto con il recupero della prima rata erogata.
5. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di cui al comma 4 del punto 9 e al comma 1 del punto 10, si applicano le sanzioni stabilite per il mancato rispetto del termine finale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007, che prevedono:
 - nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione per l'erogazione della seconda rata sia presentata oltre il termine fissato, ma comunque prima che venga adottato il provvedimento di decadenza totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
 - altrimenti viene disposta la decadenza totale dell'aiuto, con recupero della prima rata erogata.
6. Le sanzioni del comma 5 si applicano anche in caso di mancato rispetto del termine per la richiesta delle varianti di cui al comma 2 del punto 9.
7. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al punto 11 comma 1, una volta conseguiti tutti i requisiti previsti dalla misura, è disposto la decadenza parziale dalle agevolazioni provinciali proporzionalmente agli anni interi di mancato rispetto.

8. In caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data di comunicazione del provvedimento di recupero (Regolamento (UE) n. 937/2012).